

TI_GERICHTE 12.1997.10 vom 10. April 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-04-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.10

FR: TI_GERICHTE 12.1997.10 du 10 avril 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.10 del 10 aprile 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provare detta circostanza (per tante: II CCA

E. 6

settembre 1993 in re C./G., 26 febbraio 1992 in re H./C.). In conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l'esistenza del diritto (Kummer , Berner Kommentar, n. 20 ad art.

E. 8

CC). L'art. 90 CPC stabilisce invece che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi provato (Rep . 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T. SA; Kummer , Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC). Il principio del libero convincimento sancito dall'art. 90 CPC non esime però il giudice dall'esigere una prova certa del fatto da provare. La prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che la sua ammissibilità è subordinata all'impossibilità di fornire una prova completa (Rep . 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; II CCA

E. 12

dicembre 1989 in re M./H.). In tale eventualità il giudice può dedurre il proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF 90 II 227; II CCA 6 settembre 1993 in re C./C.). Dovrà comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 90, n. 7; II CCA

E. 15

febbraio 1995 in re C. srl/L. SA). 2. Contrariamente alle tesi della convenuta, l'applicazione dell'art. 8 CC nella fattispecie non è per nulla litigiosa: stante una pretesa contrattuale dell'attore, a giusta ragione il Pretore (considerandi 1 e 2) ha ritenuto che questi ai sensi di

detta norma sia gravato dell'onere di dimostrare l'esistenza dell'asserito contratto, ivi compresa l'esistenza del rapporto di rappresentanza per effetto del quale la convenuta sarebbe a lui legata, nonché la congruità della sua pretesa. In altri termini, la convenuta invocando a torto l'art. 8 CC disattende che tale norma si limita a stabilire chi debba fornire la prova di un determinato fatto, ma non stabilisce affatto in che modo le prove assunte debbano essere apprezzate (ICCTF

E. 20

febbraio 1997 in re H./P.; DTF 114 II 289). 3. Il gravame, a ben vedere, verte perciò unicamente sulla valutazione delle prove offerte da parte del Pretore, cioè sull'applicazione del precitato art. 90 CPC, ed in particolare sull'apprezzamento delle tre lettere 17 giugno, 27 ottobre e 15 dicembre 1994 dell'avv. _____ al marito della convenuta (doc. AA, BB, CC), alle quali il Pretore ha attribuito un effetto probatorio decisivo (consid. 4), e che a questo stadio della causa costituiscono il punto focale della lite. 3.1 L'appellante sostiene innanzitutto che tali lettere sarebbero un mezzo di prova inammissibile, assimilabile ad una mera dichiarazione scritta, dal momento che il loro estensore poteva essere assunto nelle forme testimoniali. Il rilievo è del tutto infondato. Secondo la giurisprudenza indicata dalla stessa convenuta (Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 90, n. 16 e 20), una dichiarazione è irritualmente sostitutiva di una testimonianza allorché essa viene allestita, per evidenti fini di causa, su richiesta di una parte del processo e con l'esplicita finalità di portare dei fatti a conoscenza di terzi con l'intento di fornirne la prova. Ciò non è invece il caso se un documento, pur se dichiarativo nella sua forma, viene allestito in un contesto differente e con altre finalità, come ad esempio il certificato medico, al quale la giurisprudenza per principio riconosce la piena efficacia probatoria (da ultimo: II CCA 10 marzo 1997 in re G./B.). Le lettere in questione, ed in particolare la prima di esse che contiene la descrizione dei fatti rilevanti (doc. AA), non possono, a non averne dubbi, essere considerate alla stregua di irrituali dichiarazioni scritte. Esse sono state allestite ben prima dell'inizio della presente causa, e comunque non ai fini della stessa. Vi figura una descrizione di fatti rilevanti nell'ottica del contenzioso in esame, ma non vi è alcun intento dichiarativo del loro estensore, prova ne è la circostanza che esse sono state indirizzate al marito della convenuta, alla quale tale descrizione dei fatti non poteva in alcun modo giovare, con il diverso fine di sollecitare il pagamento dell'importo ora dedotto in causa. Se ne deve perciò ritenere l'ammissibilità formale di tali lettere quale mezzo di prova, ritenuto che a questo stadio della causa la convenuta ha di fatto rinunciato all'ulteriore argomento formale, peraltro infondato, costituito dalla presunta inammissibilità del mezzo di prova per motivi deontologici, individuati dalla convenuta nella natura del rapporto tra l'avv. _____ e lei medesima o il suo patrocinatore. 3.2 A ragione la convenuta rileva che l'avv. _____ poteva essere sentito come testimone, ma l'argomentazione non riduce l'effetto probatorio delle cennate lettere, e si presta comunque ad una duplice lettura. Ci si può in effetti chiedere se toccava all'attore chiedere la deposizione dell'avv. _____ allorché egli, pur gravato dell'onere della prova, già disponeva delle sue probanti lettere, o se era piuttosto compito della convenuta, che confutava la descrizione dei fatti ivi contenuta, far deporre l'estensore degli scritti per avvalorare le proprie contestazioni. Non spetta a questa Camera, eccezion fatta per l'abuso di diritto, trarre conclusioni sull'esistenza di un fatto dal solo comportamento processuale delle parti, di modo che ci si deve limitare alla tangibile constatazione che la convenuta, a prescindere da pretestuose eccezioni di natura formale, nulla ha intrapreso -e il ragionamento può essere esteso al mezzo di prova dell'interrogatorio formale della controparte, anch'esso omesso- per inficiare le

affermazioni contenute nelle note lettere. 3.3 Quo al contenuto materiale delle lettere, ed in particolare della prima di esse (doc. AA), non vi è dubbio, a dispetto delle apodittiche affermazioni del contrario della convenuta, sul fatto che l'avv. _____ risulta avere assistito in prima persona ad un colloquio avvenuto il 19 luglio 1993, in occasione del quale il di lei marito si è dichiarato disponibile al pagamento di onorari d'avvocato, incontestatamente riferiti alla persona e alle prestazioni dell'attore, fino a concorrenza di fr. 15'000.--. Dall'istruttoria, come si è detto, non è emerso elemento alcuno a detrimento di questa versione dei fatti, di modo che essa, a conferma dell'apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore, può valere per acquisita anche in questa sede. 4. Rimane pertanto da esaminare la questione a sapere se il marito della convenuta era autorizzato ex art. 32 CO a vincolarla validamente ad un simile impegno. La risposta deve essere positiva. La premessa per l'applicazione di questa norma costituita dal fatto di agire in nome del rappresentato si è indubbiamente verificata, dal momento che l'avv. _____ nella lettera del 17 giugno 1994 a due riprese ha esplicitamente riferito la circostanza ("Sie, für Ihre Frau, haben durchsetzen können, dass...." e "..._____ hat aber den Wunsch geäußert, dass _____ die Kostenübernehme: Sie haben sich einverstanden erklärt..."). Ci si deve ancora chiedere se il marito della convenuta disponesse di una corrispondente procura della rappresentata, ma anche a questo deve essere data risposta positiva. Annessa al rogito (doc. A), quale suo inserto A, vi è la procura conferita dalla convenuta al marito, dalla quale risulta che nell'ambito del negozio giuridico per il quale essa è stata conferita, ovvero l'acquisizione del fondo n. _____ di _____ al prezzo di fr. 2'400'000.--, il procuratore era esplicitamente autorizzato a concludere contratti ("Verträge abzuschliessen") e, più in generale, aveva facoltà di condurre l'affare affidatogli con le prerogative di un procuratore generale ("mit den Kompetenzen eines Generalbevollmächtigten"). Tanto basta a questa Camera per ritenere inclusa anche la facoltà di promettere a nome della rappresentata un importo di fr. 15'000.-- a copertura dei costi legali della procedura tendente alla riduzione dell'IMVI, dovendosi ammettere che essa costituisce questione sicuramente connessa con lo scopo per il quale è stata conferita la procura. Ne consegue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 15 gennaio 1997 _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 580.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 600.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà all'attore fr. 600.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario